



N.30956

Sent. n. 44/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Gaetano BERRETTA

Giudice

Pia MANNI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30956 del registro di segreteria, nei confronti di:

CALVO PAOLO nato a Francofonte (SR) il 07.01.1967, C.F.

CLVPLA67A07D768A, residente in Sannazzaro De' Burgondi (PV) alla Via

Del Lucino n. 4 int. G, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,

dall'Avv. Raziana Damani, C.F. DMNRZN92L70Z100X, del foro di

Barcellona P.G. (ME), pec: razianadamani@pec.it , domiciliata ex lege

presso il proprio studio in Via Maceo, n. 254, 98050- Terme Vigliatore (ME);

ascoltata, nell'odierna udienza dell'11.3.2026 *per relationem*, su consenso

delle parti, la relazione del Magistrato designato Pres. Vito Tenore e udito

l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore

Generale dr.Daniele Piccirillo, e l'avv. Raziana Damani per il convenuto;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19, 20 dicembre 1996, n. 639 e 7 gennaio

2026 n.1.

FATTO

	24.06.2017, 28.06.2017, 25.11.2017, 26.11.2017 e del 6.07.2018 e nell’aver	
	fornito informazioni abusivamente raccolte sul dipendente del “Fellini”,	
	Pulerà Sandro, ottenendo in cambio somme di denaro e regalie varie indicate	
	alle p.4 e 5 della citazione;	
	<i>d)</i> che i restanti reati oggetto di condanna penale definitiva afferivano	
	alle condotte descritte alle pp.5-7 della citazione da intendersi qui trascritte;	
	<i>e)</i> che i fatti oggetto di condanna penale del convenuto avevano trovato	
	avallo, tra le altre, nelle seguenti risultanze probatorie (meglio dettagliate	
	nelle sentenze penali allegate dalla Procura): analisi dei tabulati telefonici;	
	trascrizione delle conversazioni intercorse tra i soggetti coinvolti; decreti di	
	perquisizione e sequestro di telefoni cellulari; dichiarazioni di Callegari	
	Rosita, cristallizzate nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in data	
	26.7.2018, nel verbale di interrogatorio innanzi al PM penale del 3.8.2018,	
	nel verbale di sommarie informazioni del 25.9.2018, nel verbale di	
	interrogatorio ex art. 294 cpp innanzi al GIP in data 16.1.2019; interrogazione	
	delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;	
	<i>f)</i> che la vicenda penale che interessava l’odierno convenuto aveva avuto	
	ampia eco anche in organi di stampa a diffusione nazionale, che riportavano	
	notizia del grave accaduto [doc. 9], con evidente danno all’immagine della	
	P.A.;	
	<i>g)</i> che le deduzioni depositate in riscontro all’invito della Procura e	
	l’audizione dell’interessato da parte dell’istante attore non avevano escluso il	
	danno ipotizzato;	
	<i>h)</i> che tali condotte avevano arrecato un danno che, per la particolare	
	gravità delle stesse, la diffusione mediatica, la peculiare qualifica	

	dell'interessato, e tenuto conto della presunzione di cui all'art. 1, co.1- <i>sexies</i> ,	
	L. 20/1994 (danno all'immagine pari al doppio dell'utilità illecitamente	
	percepita, in caso di reati contro la P.A. accertati con sentenza definitiva), era	
	da quantificare in euro 16.710,00 oltre accessori.	
	Tutto ciò premesso, l'attrice Procura chiedeva la condanna del	
	convenuto al pagamento della suddetta somma di euro 16.710,00.	
	2. Il convenuto, ritualmente citato, si costituiva tramite l'avv.Raziana	
	Damani, eccependo quanto segue:	
	a) che nessun automatismo derivava in sede contabile dagli accertamenti	
	penali;	
	b) che alcuna prova vi era del danno reputazionale all'Arma dei	
	Carabinieri e che il criterio presuntivo di cui all'art. 1, comma 1- <i>sexies</i> , L.	
	20/1994 era vincibile in concreto; che, in ogni caso, la pretesa attorea sarebbe	
	stata eccessiva a fronte della intervenuta confisca dei beni ritenuti prezzo o	
	profitto del reato e dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 322-quater c.p.,	
	di una somma in favore dell'Amministrazione, quantificata (dopo le riduzioni	
	in grado d'appello) in euro 5.500,00;	
	c) che l'Arma aveva disciplinarmente sanzionato il Calvo, cessato dal	
	servizio.	
	Ciò premesso, la difesa chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in	
	via gradata, una più equa determinazione del <i>quantum</i> richiesto.	
	3. All'udienza dibattimentale dell'11.3.2026, udita <i>per relationem</i> su	
	consenso delle parti, la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore,	
	la Procura e la difesa sviluppavano i propri argomenti. Quindi la causa veniva	
	trattenuta in decisione.	

	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema	
	ormai arato sul piano giurisprudenziale, ovvero quello del danno	
	all’immagine arrecato alla p.a. da un suo dipendente, Maresciallo Maggiore	
	dei Carabinieri all’epoca della vicenda, per gravi fatti di reato sunteggiati	
	nella parte in fatto (corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, rivelazione	
	del segreto d’ufficio, accesso abusivo al sistema informatico, cognizione,	
	interruzione e impedimento illeciti di comunicazioni, peculato e violazioni in	
	materia di armi), documentati dalla Procura e accertati con sentenza passata	
	in giudicato.	
	2. Va premesso che sussistono i presupposti normativi per la	
	proponibilità dell’azione attorea, ovvero una domanda formulata nei termini	
	prescrizionali e una previa condanna del convenuto in giudicato per reati	
	contro la p.a., oltre che per reati diversi da quelli contro la p.a.	
	Sono dunque certi e acclarati, in sede giudiziaria che amministrativa-	
	disciplinare (v. sopra in fatto): a) la percezione di donativi per aver il Calvo	
	comunicato preventivamente a Calligari Rosita, direttrice della discoteca	
	“Fellini”, l’effettuazione di controlli amministrativi presso il locale e aver	
	fornito informazioni abusivamente raccolte sul dipendente del “Fellini”,	
	Pulerà Sandro; b) il disvelamento illecito di notizie che dovevano rimanere	
	segrete e che concernevano i controlli presso la discoteca “Fellini” alla	
	direttrice; c) il disvelamento illecito alla propria moglie (Michela Gervasio)	
	di atti e notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, comunicandole le	
	frequenze radio su cui sintonizzarsi per ascoltare le conversazioni tra la	
	Centrale operativa di Legnano e le pattuglie dell’Arma dei carabinieri presenti	
	5	

	Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez.	
	Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id.,	
	sez.Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id.,	
	sez.app.Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez.	
	Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id.,	
	Il Sez. centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili	
	pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati	
	diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h)	
	dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia	
	Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016),	
	tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte	
	costituzionale.	
	Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 9	
	luglio 2025 n.111 e id., 1 febbraio 2022 n.22, id., sez.Liguria, 10.12.2019	
	n.204) che:	
	- dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del	
	succitato art. 4, co. 1, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir	
	meno della previgente limitazione della responsabilità per danno	
	all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n.	
	97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che " <i>quando</i>	
	<i>disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il</i>	
	<i>riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai</i>	
	<i>corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice";</i>	
	- a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del	
	codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l.	

	n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo	
	testo normativo;	
	- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la	
	perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al	
	capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a	
	danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli	
	specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi	
	ricadute in suo danno, come nella specie.	
	Tale approdo interpretativo ha di recente ricevuto l'autorevole avallo	
	delle Sezioni Riunite di questa Corte con l'accurata e condivisibile pronuncia	
	3 marzo 2026 n. 3/QM, ai cui argomenti ci si riporta.	
	A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso,	
	richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia,	
	1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id., 21.7.2021	
	n.233 e dalle cennate Sezioni riunite.	
	Tra l'altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in punto	
	di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile sul	
	danno all'immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte da	
	reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia,	
	costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del	
	danno all'immagine patito dalla p.a. innanzi all'a.g.o., che può invece ben	
	vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l.	
	n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subita dalla p.a.,	
	giungendo a condanna degli autori (come statuito da prevalente	
	giurisprudenza: v. Cass., sez.pen., 29.8.2013 n.35729; id., sez.II pen.,	
	8	

	conversazioni intercorse tra i soggetti coinvolti; decreti di perquisizione e	
	sequestro di telefoni cellulari; dichiarazioni di Callegari Rosita, cristallizzate	
	nel verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 26.7.2018, nel verbale di	
	interrogatorio innanzi al PM penale del 3.8.2018, nel verbale di sommarie	
	informazioni del 25.9.2018, nel verbale di interrogatorio ex art. 294 cpp	
	innanzi al GIP in data 16.1.2019; sull'interrogazione delle banche dati in uso	
	alle Forze di Polizia.	
	Venendo al <i>quantum</i> , la Procura per la voce di danno all'immagine	
	contestata fa riferimento alla qualifica soggettiva militare del convenuto, alla	
	varietà e reiterazione delle condotte sul piano oggettivo e al criterio del	
	<i>duplum</i> della somma di cui il convenuto è stato destinatario per fatti corruttivi	
	acclarati in sede penale, invocando il comma 1- <i>sexies</i> dell'art. 1, legge 14	
	gennaio 1994, n. 20. Evidenzia poi come la vicenda penale che ha interessato	
	l'odierno convenuto abbia avuto ampia eco anche in organi di stampa a	
	diffusione nazionale, che riportavano notizia del grave accaduto [doc. 9	
	Procura].	
	Il Collegio ritiene tutti pertinenti e ben calibrati tali concorrenti	
	elementi oggettivi e soggettivi, rimarcando come l'immagine di una blasonata	
	Istituzione, quale l'Arma dei Carabinieri, sia stata offuscata in modo evidente	
	dalla reiterata e variegata condotta illecita di un suo appartenente, tra l'altro	
	in possesso di qualifica apicale da sottufficiale, quindi particolarmente	
	esponentiale della legalità tra i concittadini.	
	Appare dunque adeguata l'ipotesi quantificatoria di parte attrice	
	tenendo conto: a) della gravità dei reati accertati definitivamente in sede	
	penale, da un militare, soggetto esponentiale della legalità e del rispetto delle	

al pagamento della somma di euro 16.710,00 ad oggi già rivalutati, nei confronti del Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri, oltre interessi legali su tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, ed oltre spese di lite, liquidate in complessivi euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano l'11.3.2026.

Il Presidente relatore

Vito Tenore

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 16/03/2026

Il Direttore di Segreteria

S. Carvelli